

# **UNIONE COLLINE MATILDICHE**

Lunedì, 12 giugno 2017

### **UNIONE COLLINE MATILDICHE**

### Lunedì, 12 giugno 2017

#### **Albinea**

12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 18 Aspettando Branford Marsalis	
12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 27	
Con la Gran Fondo 2017 a vincere è il territorio  12/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 26	
Granfondo Terre di Lambrusco da ricordare In 1200 per una fantastica festa	
Quattro Castella	
12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 26 La Coppa dei Cantoni entra nel vivo	
12/06/2017 II Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 45 Zini 're' dello Scarpasoun a Montecavolo II consigliere De Lucia sfiora la	
12/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 7 Mirko Zini il vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone"	
Vezzano sul Crostolo	
12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15 L' abbraccio di Vezzano a don Pietro Pattacini	DOMENICO AMIDATI
12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 15 Oggi l' addio a Cristina Ferrari	DOMENICO AMIDATI
12/06/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 8 Tutta Pecorile alla messa per il 50esimo di sacerdozio di don Pietro	
Politica locale	
12/06/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 10 #EffettoQUA, Roversi conclude l' iniziativa	
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali	
12/06/2017 II Sole 24 Ore Pagina 16 Partecipazioni non qualificate, c' è il nodo della tassazione	
12/06/2017 I <b>I Sole 24 Ore</b> Pagina 16 Trasformazioni agevolate: Snc con modello «nuovo»	
12/06/2017 II Sole 24 Ore Pagina 18 Ici, il ricalcolo del valore dell' area va motivato	Sara Mecca
12/06/2017   Sole 24 Ore Pagina 21 Regolamento, il modello non è unico	Raffaele Lungarella
12/06/2017 II Sole 24 Ore Pagina 21 Senza bussola regionale Comuni liberi da vincoli	Guido Inzaghi
12/06/2017 II Sole 24 Ore Pagina 22 Accertamenti «anticipati» per gli investimenti locali	Anna GuiducciPatrizia Ruffini
12/06/2017 II Sole 24 Ore Pagina 22 Riscossione, da luglio caos «scorporati» sui carichi pendenti	Pasquale Mirto
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 3 Per il Fisco italiano un tesoretto da un miliardo dalle big del web	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 4 Con il Foia diritto di accesso anche per finalità di marketing	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 7 Una riscossione chirurgica	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8 È la classificazione catastale a guidare l' Iva sulle cessioni	PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 8 Edifici strumentali, tutti possono optare per l' imponibilità	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 9 Terreno o fabbricato pari non è	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12 Operazioni straordinarie, effetti incerti	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12 Regole Irap subito operative	
12/06/2017 Italia Oggi Sette Pagina 24 Terreni a uso pubblico con esenzione Imu	

# Gazzetta di Reggio

**Albinea** 

#### albinea

# Aspettando Branford Marsalis

Inizia oggi la prevendita per Albinea Jazz, che quest' anno spegne 30 candeline. Il concerto clou della rassegna sarà il 13 luglio (ore 21.30) a Villa Arnò con Branford Marsalis e Kurt Elling. Il 7 luglio alla Casa Torre "La Rotonda" di Borzano esibizione gratuita di "ViCiGì-New generation Quartet". Il 12 luglio Johnny O' Neal (in foto) alla Cantina di Albinea-Canali con Luke Sellick e Charles Goold. Si chiude il 18 luglio a Villa Tarabini con Giulio Stermieri. Biglietti alla biblioteca di Albinea (via Morandi 9), nel negozio Discoland di Reggio (via Migliorati 6), telefonando allo 0522.509262 o scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it.



## Gazzetta di Reggio

**Albinea** 

### Con la Gran Fondo 2017 a vincere è il territorio

Ciclismo, va in archivio una quarantacinquesima edizione dai numeri record Il trionfo di Paolo Cecchetto segna il positivo debutto della gara di handbike

REGGIO EMILIA La "Gran Fondo Cooperatori Terre di Lambrusco e Parmigiano reggiano di montagna" è stata anche quest' anno un successo «i numeri e non solo hanno premiato la scelta di tornare al cicloturismo, con tanto di via libera alle e-bike, del meraviglioso contorno della International Handbike e di un bel po' di festa per tutti. Oltre 1.200 in totale gli appassionati, arrivati da diverse regioni d' Italia, che si sono ritrovati ad Albinea, sede di partenza e arrivo di tutti gli eventi».

Il bilancio degli organizzatori è certamente positivo: «Confermare più di un migliaio di partecipanti alla Granfondo non era cosa scontata, vista l' eliminazione del cronometro e la "proposta" di godersi l' Appennino reggiano in tutti i suoi aspetti».

Così come meravigliosi sono stati gli oltre 80 handbikers che si sono misurati con la lunghezza del percorso che andava verso la Bassa, dove a Casalgrande hanno trovato un primo ristoro e a San Martino in Rio addirittura il Sindaco, Paolo Fuccio, pronto ad accoglierli con abbondanti razioni di gnocco fritto. Nel pomeriggio il finale con il Trofeo "Luce di Caterina" dedicata alla categoria Allievi.

Giornata di sole e cielo senza una nuvola.



Caldo ma non umido, perfetta soprattutto per chi ha chiuso la sua fatica in tarda mattina (i partecipanti al percorso corto di 48 km e medio di 100 km e gli handbikers impegnati su 36 e 68 km), mentre i 148 km del lungo sono stati digeriti con un po' di fresco in meno.

Ha vinto l' idea del "take it easy", del gustiamoci con calma anche quello che il percorso propone. E il percorso ha proposto tanto: il meraviglioso paesaggio del nostro appennino ha fatto la sua parte, così come tutti i comuni coinvolti ci hanno messo del loro. In particolare a Castelnovo ne' Monti il ristoro inserito nel Bike Festival in piazza Gramsci ha piacevolmente costretto quasi tutti i ciclisti ad uno stop a base di prelibatezze del territorio e - ebbene sì - a scendere dalla bici e lasciarsi travolgere dalle esibizioni e dai balli proposti dalle tante realtà locali che hanno animato la lunga mattinata.

Nella classifica generale della 1° International Handbike, unico evento che prevedeva anche un tratto cronometrato di 5,5 km, da Reggio ad Albinea (con tanto di imprevisto al pilomat di Via Settembrini che non ne voleva sapere di abbassarsi), non poteva che essere il campione olimpico di Rio, Paolo Cecchetto.

# La Voce di Reggio **Emilia**

**Albinea** 

# Granfondo Terre di Lambrusco da ricordare In 1200 per una fantastica festa a pedali

E' stato un grande successo. Forse si potrebbe dire grandissimo, ma come anno zero della "nuo va " Granfondo Cooperatori Terre di Lambrusco e Parmigiano Reggiano di Montagna, meglio non esagerare. L' evento numero 45 griffato dalla ASD Cooperatori ha colto nel segno: i numeri e non solo hanno premiato la scelta di tornare al cicloturismo, con tanto di via libera alle e -bike, del meraviglioso contorno della International Handbike e di un bel po' di festa per tutti. Oltre 1200 in totale gli appassionati, arrivati da diverse regioni d' Italia, che si sono ritrovati ad Albinea, sede di partenza e arrivo di tutti gli eventi. Confermare più di un migliaio di partecipanti alla Granfondo non era cosa scontata, vista l' eliminazione del cronometro e la "proposta" di godersi l' Appennino reggiano in tutti i suoi aspetti. Così come meravigliosi sono stati gli oltre 80 handbikers che si sono misurati con la lunghezza del percorso che andava verso la Bassa, dove a Casalgrande hanno trovato un primo ristoro e a San Martino in Rio addirittura il Sindaco, Paolo Fuccio, pronto ad accoglierli con abbondanti razioni di gnocco fritto. Nel pomeriggio il bel finale con il Trofeo "Luce di Caterina", gara dedicata alla categoria Allievi. Bene i numeri, ancora meglio il fortissimo consenso espresso dai



partecipanti alla Granfondo nuova versione, sempre proposta con l' attenta organizzazione di una società che da 45 anni ci mette grande passione. Giornata di sole e cielo senza una nuvola. Caldo ma non umido, perfetta soprattutto per chi ha chiuso la sua fatica in tarda mattinata (i partecipanti al percorso corto di 48 km e medio di 100 km e gli handbikers impegnati su 36 e 68 km), mentre i 148 km del lungo sono stati digeriti con un po' di fresco in meno. Ha vinto l' idea del "take it easy", del gustiamoci con calma anche quello che il percorso propone. E il percorso ha proposto tanto: il meraviglioso paesaggio del nostro appennino ha fatto la sua parte, così come tutti i comuni coinvolti ci hanno messo La GF Terre di Lambrusco ha visto l' esordio di un' ini ziativa ricca di successo, ovvero la 1^ International Handbike, unico evento che prevedeva anche un tratto cronometrato di 5,5 km da Reggio ad Albinea (con tanto di imprevisto al pilomat di Via Settembrini che non ne voleva sapere di abbassarsi...) e non poteva che essere il campione olimpico del loro. In particolare a Castelnovo nè Monti il ristoro inserito nel Bike Festival in piazza Gramsci ha piacevolmente costretto quasi tutti i ciclisti ad uno stop a base di prelibatezze del territorio e - ebbene sì - a scendere dalla bici e lasciarsi

#### 12 giugno 2017 Pagina 26

<-- Segue

# La Voce di Reggio Emilia

#### **Albinea**

travolgere dalle esibizioni e dai balli proposti dalle tante realtà locali che hanno animato la lunga mattinata. E gran spettacolo il passaggio in formazione della Pattuglia Tricolore dei Top Gun Fly School. Ad Albinea scene simili, tanta animazione e spettacolo. Solo con la differenza che, a fine percorso, c' era forse meno voglia di ballare e più di rinfrescarsi a di Rio, Paolo Cecchetto (cat. MH3), il più veloce sul tracciato. Il lombardo, testimonial eccezionale di questa specialità, ha completato il mini percorso in 10'12", davanti all' altro medagliato delle ultime Paralimpiadi, il sardo Giovanni Achenza (MH4) che ha impiegato 10'35", terzo il bresciano Matteo Duranti (MH3) in 10'40". base di frutta e Imolti iquidi, prima di spostarsi verso il "pasta party" al Parco Lavezza. E qui, via al terzo tempo per tutti, condito dalle ricche premiazioni di giornata con una madrina d' ec cezione, Matilde di Canossa, accompagnata dagli armigeri delle Contrade Canossane. C' era una classifica anche per la Granfondo, non basata sui tempi ma sui km percorsi dai partecipanti. Qui il successo è andato ai padroni di casa della ASD Cooperatori con 6127 km, davanti al Velo Club Fidenza a quota 3381 e alla Ciclistica Correggio con 3361. Poi Ciclistica S.Anna, Sportinsieme Castellarano e Ciclistica Sanpolese.

# Gazzetta di Reggio

**Quattro Castella** 

# La Coppa dei Cantoni entra nel vivo

Calcio: sette squadre in lotta e giochi ancora aperti per acciuffare le semifinali

MONTECAVOLOCome ogni anno, da quindici anni a questa parte, sul campo "El Parroquial" di Montecavolo tra fine primavera e inizio estate, la Montecavolo (e dintorni) che ama il calcio, sa che si può ritrovare a condividere passione e tradizione sul rettangolo verde di via Papa Giovanni XXIII.

L' attuale girone unico della Coppa dei Cantoni, presenta non poche sorprese. Solo Scampate in testa a punteggio pieno e già qualificata alle semifinali con una gara ancora da giocare. In mezzo ci sono 3 squadre a 6 punti: Fola, Cerro, Rodano e 2 squadre a 3 punti (Tripoli e Cantone) e chiude La Buca ancora 0, ma è l' unica che deve ancora giocare 2 partite. Quindi giochi apertissimi nella pedecollina, per aggiudicarsi i 3 posti delle semifinali ancora vacanti. In quello che si conferma un torneo che mette sul campo giovani dal sicuro avvenire, giocatori navigati e eroi per un' estate. Ricordiamo che l' originale formula dei Cantoni, permette ai giocatori, che si iscrivono singolarmente, di essere successivamente inseriti e giocare nella squadra che rappresenta il cantone di residenza. Montecavolo, Salvarano e Rubbianino sono divisi nei loro 7 quartieri



storici, che alla coppa rappresentano le 7 squadre che scendono in campo. Da alcuni anni si ammettono anche alcuni esterni, soprattutto dai confinanti di Puianello, che hanno sempre dimostrato di saper entrare nella giusta mentalità e spirito, che contraddistingue questa manifestazione sportiva. Che per un mese all' anno mette dentro e intorno al campo circa 150 giovani tra giocatori e addetti ai servizi: bar, manutenzione e organizzazione.

Il torneo si concluderà il 22 giugno con l' originale torneo del vino, partita tra la 6° e la 7° classificata che mette in palio una bottiglia di vino per ogni giocatore della squadra vincitrice. E a seguire la finalissima. Inoltre, per la 15esima edizione, l' organizzazione ha preparato una partita celebrativa tra le vecchie glorie della Coppa e i migliori di questa edizione. "Vecchie" per modo di dire, visto che la media età sarà sui 34/35 anni.

Una formula consolidata, che vede ogni anno l' arrivo dei nuovi calciatoti montecavolesi, quest' anno ottimo l' afflusso e la prestazione di tanti giovani classe 2000; 2001 e 2002.

Nuovi residenti, che difficilmente si riuscirebbe a conoscere, e i veterani, ormai presenze fisse e graditissime alla Coppa dei Cantoni.

# Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia)

**Quattro Castella** 

#### QUATTRO CASTELLA LA GARA A CHI MANGIA PIÙ ERBAZZONE

# Zini 're' dello Scarpasoun a Montecavolo II consigliere De Lucia sfiora la vittoria

SEDICI pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È l' impresa di Mirko Zini di Castelnovo Monti, classe 1984, vincitore della gara 'Chi mangia più erbazzone', il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi - anche diverse ragazze - è stato l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest' anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell' organizzazione dell' evento dalla Congrega dell' Erbazzone. Come per le precedenti edizioni, anche quest' anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingrediente più importante è



stato la solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell' Ematologia) - spiega Alice Benassi, titolare di Nonna Lea - mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto. L' incasso della Sagra contribuirà alla sopravvivenza una delle tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, il Salumificio Patrizi di Norcia».

# La Voce di Reggio **Emilia**

**Quattro Castella** 

# Mirko Zini il vincitore della gara "Chi mangia più erbazzone"

Sedici 16 pezzi di erbazzone in meno di 5 minuti. È la grande impresa di Mirko Zini di Castelnovo ne' Monti, classe 1984, vincitore della gara Chi mangia più erbazzone, il più atteso tra gli eventi della Sagra dal Scarpasoun di Montecavolo. Secondo classificato, il consigliere comunale reggiano Dario De Lucia, a digiuno dal mattino per affrontare la sfida. La seguitissima competizione, che ha visto gareggiare una trentina di coraggiosi anche diverse ragazze tra i partecipanti è stato l'apice della festa ideata da Nonna Lea, due giorni di mostre, gare, concerti, mercati, spettacoli ed erbazzone di tutti i tipi e per tutti i gusti, da quello classico a quello fritto, passando per quello alla ricotta, fino allo scarpasoun montanaro. Per celebrare una delle specialità più amate e conosciute della nostra tradizione gastronomica anche quest'anno i Laboratori Alimentari Emiliani sono stati affiancati nell'orga - nizzazione dell'evento dalla Congrega dell'Erbazzone, nata per tutelare e valorizzare la specialità in Italia e all'estero. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno alla Sagra dello Scarpasoun l'ingre - diente più importante è stato la solidarietà. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. «Lo scorso anno il



denaro raccolto è stato donato a Grade Onlus (Gruppo Amici dell'Ematologia) spie - ga Alice Benassi, titolare di Nonna Lea mentre per questa edizione abbiamo voluto dare il nostro sostegno al territorio umbro, duramente colpito dal terremoto del 2016. L'incasso della Sagra dello Scarpasoun contribuirà alla sopravvivenza una delle tante realtà agroalimentari messe a repentaglio dal sisma, il Salumificio Patrizi di Norcia, eccellenza nella produzione del prosciutto IGP di Norcia che oggi rischia di scomparire». In seguito al terremoto che ha reso inagibile lo stabilimento, l'azienda della famiglia Patrizi è stata costretta a trasferire l'attività e a sospendere una cospicua parte della produzione. L'incontro tra Nonna Lea e il salumificio di Norcia è avvenuto grazie a Confimi Emilia, un'associazione di categoria che opera anche sul territorio umbro. «Un importante gesto di solidarietà - prosegue Alice Benassi reso possibile grazie ai prodotti offerti da Nonna Lea e Nonno Pepi ma soprattutto alla grande partecipazione e all' aiuto di tutte le associazioni di Montecavolo che prestano servizio: Croce Rossa di Montecavolo, Au ser Quattro Castella, Proloco Montecavolo-Salvarano e Polisportiva Terre Matildiche». La Sagra dal Scarpasoun, patrocinata dal Comune di Quattro Castella, ha debutta sabato con il taglio

#### 12 giugno 2017 Pagina 7

<-- Segue

# La Voce di Reggio Emilia

#### **Quattro Castella**

del nastro alla presenza del sindaco Andrea Tagliavini e con lo scarpasoun da record, un erbazzone lungo sei metri preparato dalle sapienti mani di Luigi Benassi, fondatore di Nonna Lea e deus ex machina della sagra. Questa mattina si è svolta la Mini Ma gnalonga della Nonna, percorso enogastronomico tra le colline con visite e degustazioni organizzato in collaborazione con Uisp. Per la gioia dei più piccoli, la Sagra dal Scarpasoun ha proposto anche il Mini Erba Chef, corso di cucina per imparare a fare l' erbazzone dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Nel pomeriggio di domenica la Disfida dell' erbazzone ha visto in gara le migliori ricette delle famiglie reggiane, con una giuria di esperti a valutare l' erbazzone migliore.

Punti fermi della due giorni sono stati il laboratorio dell' er bazzone, dove imparare tutti i segreti della preparazione e della cottura dello scarpasoun, la Via dell' Umorismo a cura di Stella Mei con l' esposizione di un centinaio di fumetti dedicarti allo scarpasoun firmati da importanti autori nazionali e con un fumettista che ha disegnato "l ive ", la mostra fotografica Un click da gustare giunta all' ot tava edizione, che quest' anno ha visto espost tutti gli scatti vincitori degli anni precedenti, e le esibizioni degli sbandieratori Maestà della Battaglia.

## Gazzetta di Reggio

Vezzano sul Crostolo

# L' abbraccio di Vezzano a don Pietro Pattacini

Tantissimi fedeli alla messa per celebrare i 50 anni di sacerdozio del parroco In regalo un dipinto di San Pietro realizzato dall' artista Renato Valcavi

di Domenico AmidatiwVEZZANOTantissimi fedeli, sabato sera, hanno voluto partecipare alla messa dei 50 anni di sacerdozio di don Pietro Pattacini, creando la miglior cornice per celebrare una ricorrenza così importante.

Il campo parrocchiale di Vezzano era gremito per questa grande festa, voluta dai parrocchiani dell' unità pastorale di Vezzano sul Crostolo, Pecorile, La Vecchia, Paderna e Montalto per il mezzo secolo di giubileo sacerdotale del loro parroco.

La santa messa di ricorrenza è stata celebrata da don Pietro, coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli, suo compagno di seminario, e da don Roberto Garsi.

Massimo Ferrari, a nome dell' intera comunità, ha ricordato che per le parrocchie della zona pastorale di Vezzano questo è stato un momento speciale: «Una felice ricorrenza che ci raccoglie per ringraziare per il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale di don Pietro, che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere».

Don Pietro, molto emozionato, nella sua omelia ha ringraziato i fedeli per la grande accoglienza: «Questa santa messa - ha sottolineato il sacerdote - non è soltanto la mia, ma è per voi tutti».



Dopo la celebrazione eucaristica è stato consegnato al parroco un dipinto dell' artista montaltese Renato Valcavi, raffigurante San Pietro.

La funzione religiosa è stata accompagnata dai canti del coro composto dai vari musicisti e cantori delle parrocchie dell' unità pastorale. Il parroco ha anche voluto ricordare nella preghiera la maestra della scuola materna vezzanese Cristina Ferrari, morta giovedì scorso.

Alla fine, in un grande abbraccio, i tanti presenti si sono messi in fila per dare la mano al parroco. C' erano il sindaco Mauro Bigi e alcuni assessori ma anche molte persone arrivate da lontano per celebrare questa ricorrenza. La festa è poi proseguita nei locali della parrocchia con un momento conviviale preparato dai volontari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

DOMENICO AMIDATI

## Gazzetta di Reggio

Vezzano sul Crostolo

# Oggi l' addio a Cristina Ferrari

A Vezzano i funerali dell' insegnante della scuola La Provvidenza morta a 50 anni

di Domenico AmidatiwVEZZANOTutta Vezzano oggi darà l' ultimo saluto a Cristina Ferrari, nella chiesa parrocchiale di San Martino. Il feretro partirà dalle camere ardenti del Santa Maria Nuova alle 8,45 per poi raggiungere la piazza del paese, dove si formerà il corteo per la chiesa.

L' insegnante si è spenta giovedì scorso all' ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove si trovava ricoverata da una quindicina di giorni.

Aveva 50 anni.

In paese si sapeva del suo ricovero, ma tutti speravano in una pronta guarigione. La notizia della morte ha ovviamente suscitato il cordoglio di tutta la comunità.

Cristina era molto conosciuta, anche per la sua professione di insegnante alla scuola materna La Provvidenza di Vezzano, dove lavorava da una quindicina di anni con passione e disponibilità. Il suo sogno era vedere crescere la "sua" scuola: sperava che in futuro ne potesse sorgere una nuova ed era disposta lei stessa ad offrire un contributo per la realizzazione.

Nella cappella della scuola materna è stato recitato il santo rosario e le colleghe di



Cristina, fra l' emozione generale, hanno letto una poesia dedicata alla Madonna della Gorina, a lei molto cara e che proprio per questo spesso leggeva.

Le insegnanti hanno deposto ai piedi della statua della Madonna un cesto con 50 rose bianche in stoffa, ciascuna per ogni bambino della scuola materna. Il parroco don Pietro Pattacini ha disposto la chiusura della scuola per le giornate di venerdì e di oggi.

Cristina lascia la mamma Ada Tedeschi, la sorella Francesca, il cognato Yu Gong e altri parenti. Oggi l' ultimo saluto: i famigliari di Cristina Ferrari chiedono di fare eventuali offerte alla scuola materna La Provvidenza.

DOMENICO AMIDATI

# La Voce di Reggio Emilia

Vezzano sul Crostolo

#### **VEZZANO**

# Tutta Pecorile alla messa per il 50esimo di sacerdozio di don Pietro

PECORILE (VEZZANO) Molte persone hanno partecipato sabato sera, al campo sportivo di Pecorile, alla festa per il 50° anniversario di sacerdozio di don Pietro Pattacini, parroco dell' unità pastorale di Vezzano sul Crostolo. I parrocchiani delle comunità di Pecorile, La Vecchia, Montalto, Paderna e Vezzano hanno preso parte alla Santa Messa solenne: «Siamo qui presenti - è stato sottolineato all' inizio della funzione - per la celebrazione eucaristica di ringraziamento per il 50° anniversario dell' ordinazione sacerdotale di don Pietro. Per le parrocchie della zona pastorale di Vezzano è un momento speciale: questa felice ricorrenza richiama tutte le nostre comunità a rendere grazie per il dono ine stimabile del sacerdozio ministeriale di don Pietro che ancora oggi, e speriamo per molti anni ancora, abbiamo la fortuna di avere». La liturgia religiosa è stata presieduta da don Pietro coadiuvato da don Pierluigi Ghirelli (vicario foraneo) e don Roberto Garsi (collaboratore dell' unità pastorale vezzanese).

Don Pietro durante l' omelia ha rimarcato che questa Messa «è per tutte le persone e le famiglie che ho incontrato lungo questi cinquant' anni che desidero ringraziare». E' stato poi consegnato, come regalo scelto dalle parrocchie, a don Pattacini un quadro



realizzato dall' artista di Montalto prof. Renato Valcavi che è intervenuto per illustrare l' opera che raffigura San Pietro con lo sfondo delle chiese e degli oratori dell' unità pastorale. I festeggiamenti, alla presenza anche dei giovani e delle famiglie, sono stati poi terminati con un rinfresco. L' iniziativa di sabato è stata molto apprezzata dai tanti amici, conoscenti e parrocchiani di don Pietro, nato a La Vecchia nel maggio del 1941 e ordinato sacerdote l' 11 giugno del 1967.

E' laureato in sociologia all' uni versità di Trento. Dal 1974 al 2009 è stato insegnante di ruolo di religione cattolica presso l' istituto tecnico per geometri "A. Secchi" di Reggio. Don Pietro è stato anche docente, dal 1986 al 2009, di sociologia all' istituto superiore di scienze religiose di Reggio Emilia -Gua stalla. Dal 1978 è parroco a Pecorile, a seguire di Paderna, dal 2010 è stato nominato parroco a Vezzano e successivamente dell' unità pastorale di Vezzano sul Crostolo. Le prime due comunità, appena ordinato sacerdote (Preziosissimo Sangue per due anni e San Maurizio a Reggio per otto anni),

### 12 giugno 2017 Pagina 8

<-- Segue

# La Voce di Reggio Emilia

Vezzano sul Crostolo

sono state e rimangono un' esperienza indelebile per don Pietro. Matteo Barca.

# Gazzetta di Reggio

Politica locale

### #EffettoQUA, Roversi conclude l'iniziativa

Botta e risposta tra l' attore e il sindaco Vecchi in piazza Casotti sul tema della partecipazione

REGGIO EMILIAPartecipazione, coprogettazione, architetti di quartiere, accoglienza. Il sindaco Luca Vecchi traccia un' ampia panoramica su molti temi sabato sera in piazza Casotti.

Dalle 21 il primo cittadino si sottopone alle domande di Patrizio Roversi, attore televisivo bolognese d'adozione, a chiusura della giornata "#EffettoQua". L' hashtag si ripete con "#SiamoQUA...belle storie dalla città", il nome dell' incontro a due con il pubblico. Il tono delle domande è diretto, a volte colloquiale. Il format assomiglia a quello di un gioco, in cui il presentatore chiede all' intervistato quale accezione del termine è più corretta prima di sviluppare un tema.

Un esempio? Il "Qua" del titolo indica semplicemente il luogo, è un nipotino di Paperino o l' inizio di "quartiere"?

La risposta è la terza e così il sindaco inizia a descrivere il lavoro compiuto dall' insediamento dell' amministrazione, «coinciso con la fine dell'esperienza delle circoscrizioni». A quel punto, Vecchi paragona il lavoro compiuto a «un grande cantiere aperto», in virtù del fatto che «potevamo pensare che il rapporto con la città decentrata potesse essere gestito dal palazzo comunale».



Ecco così arrivare il discorso alla parola chiave "progettazione", alla quale si legano tanti termini come architetti di quartiere. «Non sono necessariamente architetti che stanno progettando palazzi di quartiere - aggiunge il sindaco - ma sono persone ogni giorno al lavoro per fare opere di manutenzione e valorizzazione di un sistema di relazioni di comunità, legami sociali, istanze dal basso canalizzate all' interno dell' amministrazione».

In tal modo, si giunge a quello che Vecchi considera il «secondo principio fondamentale» ovvero la coprogettazione.

Un' azione che coinvolge «da una parte l' amministrazione, dall' altra singoli cittadini, associazioni e migliaia di ore di volontariato» per una progettazione condivisa.

Roversi riflette poi sull' abolizione dei quartieri, che il presentatore definisce «sensori per capire cosa c' era da fare».

Appena l' intervistatore cita il caso Parma, «in cui una certa logica porta a dire all' amministrazione che non c' è problema perché c' è una rete», Vecchi ha una reazione che il volto noto della televisione gli

12 giugno 2017 Pagina 10

# Gazzetta di Reggio

<-- Segue Politica locale

chiede di ripetere. «Ciao», esegue il sindaco, sventolando la mano sinistra dietro di sé. Vecchi spiega quale è la sua visione politica in merito: «Il Comune non può pensare di fare tutto precipitando le decisioni dall' alto». La chiacchierata prosegue e si parla di accoglienza. Roversi introduce la sindrome Nimby (Not In My Back Yard, ovvero "Non nel mio cortile"), ottenendo una risposta sull' accoglienza. (g.f.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

I dubbi. Va chiarito se il prelievo sul dividendo in natura è al netto della sostitutiva

# Partecipazioni non qualificate, c' è il nodo della tassazione

Nonostante la trasformazione in società semplice sia una operazione decisamente meno complessa della assegnazione, l'applicazione pratica fa emergere perplessità rilevanti.

Il primo rebus riguarda l' imposizione sulle riserve delle <mark>società</mark> di capitali, ed in particolare sui dividendi da attribuire ai soci non qualificati. La "decommercializzazione" della società comporta che tutti gli utili si intendono distribuiti, non avendo la società semplice un bilancio da cui far emergere la mancata distribuzione (articolo 170, comma 4, Tuir). Se i soci della <mark>società</mark> trasformanda sono tutte persone fisiche con una partecipazione qualificata, il problema non si pone: essi indicheranno (pro quota) gli utili di cui si presume la distribuzione nella propria dichiarazione reddituale ed assolveranno l' imposta personale sulla quota imponibile (40%) o 49,72% a seconda dei casi) dei dividendi.

Per i soci non qualificati, invece, le regole generali imporrebbero l' applicazione della ritenuta alla fonte del 26%, senza obblighi dichiarativi in capo al socio. Tuttavia, la società semplice non è, a questi fini, indicata tra i



sostituti d' imposta dall' articolo 27 del Dpr 600/1973, tanto è vero che la Dre Piemonte, in una risposta resa il 18 maggio 2006, ipotizzò di considerare tutti i soci alla stregua di soci qualificati.

Questa soluzione appare ben poco soddisfacente dal lato sistematico, anche se, paradossalmente, mentre quando venne suggerita appariva penalizzante, oggi (con la ritenuta d' imposta incrementata dal 12,50% al 26%) sarebbe addirittura vantaggiosa per i soci.

In attesa di chiarimenti, appare più logico operare la ritenuta come se i dividendi fossero stati materialmente distribuiti il giorno stesso della trasformazione.

Altro problema è costituito dal parallelo con l' assegnazione. In quest' ultima operazione, infatti, il socio tassa il dividendo in natura emergente dall' attribuzione dell' immobile, ma al netto dell' importo su cui la società ha pagato l' imposta sostitutiva dell' 8 per cento. In buona sostanza, fatto 100 il costo fiscalmente riconosciuto dell' immobile e 150 il valore normale (o catastale) prescelto per l' assegnazione, attribuendo riserve di utili il socio deve dichiarare un dividendo pari a 100 e non a 150, poiché su 50 la società versa l' imposta sostitutiva.

Pare, quindi, asistematico che, optando per la trasformazione, la società paghi la medesima imposta

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

sostitutiva e il socio assoggetti a tassazione l' intero importo di riserve presenti a bilancio, senza alcuna decurtazione dovuta all' imposta sostitutiva.

Nessun accenno in tal senso è, però, presente nei chiarimenti ministeriali, ad eccezione di questo passaggio nella circolare 37/E/2016, che potrebbe però essere variamente interpretato: «Il pagamento dell' imposta sostitutiva operato dalla società risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, esattamente come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici».

Analoga perplessità non si presenta per le riserve in sospensione d'imposta, poiché, in questo caso, il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% (peraltro non dovuta per le società già in contabilità semplificata) «è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione» (par. 3.1 della medesima circolare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Operazioni straordinarie. I profili dichiarativi e i beni da «decommercializzare»

# Trasformazioni agevolate: Snc con modello «nuovo»

Unico e Redditi SP se il soggetto iniziale è una società di capitali

Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni - Per le trasformazioni agevolate in società semplice poste in essere nel corso del 2016, il comportamento dichiarativo dipende dalla forma giuridica di partenza, differenziandosi tra società di capitali e società di persone.

La trasformazione da società di persone commerciale (Snc o Sas) in società semplice non determina alcuna interruzione del periodo d' imposta, per cui, in applicazione delle regole di cui agli articoli 170 Tuir e 5-bis Dpr 322/98, l'operazione non comporta un doppio obbligo dichiarativo, ma si presenta un unico modello Redditi al termine dell' ordinario periodo d' imposta. In caso di operazione realizzata nel 2016, quindi, si presenta un solo modello Redditi SP 2017, compilando il quadro RF (o RG, in caso di contabilità semplificata) sino alla data di effetto della trasformazione, e poi i quadri (RA, RB, RL, eccetera) dedicati ai redditi diversi da quelli d' impresa. Questa conclusione è stata confermata da una risposta ad interpello resa dalla Dre Piemonte (prot. 901-535/2016), e non si può estendere alla trasformazione della società di capitali in società semplice.



Infatti, in quest 'ultimo caso si passa da soggetto Ires ad una entità non soggetta a tale tributo, per cui l' interruzione del periodo d' imposta è inevitabile e vanno presentate due dichiarazioni.

Ad esempio (si veda l' esempio a fianco), per le trasformazioni con effetto nel 2016, occorre presentare un modello ("vecchio") Unico società di capitali 2016 (sino alla data di effetto dell' operazione straordinaria) e un modello ("nuovo") Redditi società di persone 2017 (dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta).

Le trasformazioni agevolate possono essere realizzate: entro il 30 settembre 2016, in base all' articolo 1, comma 115, della legge 208/2015; successivamente, ed entro il 30 settembre 2017, in base all' articolo 1, comma 565, della legge 232/2016.

In entrambi i casi i soci della trasformata dovevano esser tali al 30 settembre 2015, non essendo ammesso l' ingresso successivo di nuovi soci. È invece possibile il mutamento della caratura della partecipazione tra i soci (circolare 26/E/2016).

L' operazione è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni indicati dal legislatore come assegnabili. Dal lato pratico, verificare quest' ultimo requisito non è semplice, per cui il Notariato (studio 20-2016/T) ha suggerito di far riferimento ai parametri richiesti alle

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

«immobiliari di gestione» dall' articolo 4, comma 4, del Dlgs 147/2015.

I componenti straordinari emergenti dalla trasformazione (che derivano dall' uscita dei beni dal regime d'impresa e sono quantificati con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi) vanno distinti tra plus/minusvalori: riguardanti i beni agevolati (immobili e beni mobili strumentali), cui si applicano le stesse regole dell' assegnazione (imposta sostitutiva dell' 8% o del 10,5%, possibilità per gli immobili di adottare il valore catastale, eccetera); afferenti gli altri beni, ai quali si applicano le ordinarie regole della destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa (per l' Agenzia, l' operazione comporta necessariamente la chiusura della partita lva).

A questi oneri occorre aggiungere l' imposta sostitutiva del 13% su tutte le riserve in sospensione d' imposta, in quanto il regime di sospensione fiscale cessa con la trasformazione (quadro RQ del modello dichiarativo). Per le sole società di capitali, va aggiunta la tassazione in capo ai soci di tutte le riserve di utili, poiché esse si intendono distribuite nel periodo d' imposta successivo a quello di trasformazione. Ai sensi del comma 118 dell' articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (la 208/2015), il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate viene aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, riducendo il capital gain imponibile in caso di successiva cessione delle quote della società semplice.

Altra peculiarità della trasformazione consiste nella mancata interruzione del quinquennio di possesso degli immobili cui all' articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, disposizione che si applica alla società semplice emergente dall' operazione. Essa, pertanto, potrà cedere gli immobili oltre i cinque anni dall' originaria acquisizione (in capo alla società di persone o di capitali trasformata) realizzando un reddito diverso non imponibile, che dovrebbe mantenere tale caratteristica anche se distribuito ai soci. Quest' ultimo principio, contenuto nella risposta ad interpello da parte della Dre Lombardia 904/91/2013, andrebbe ufficializzato a livello centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Tributi locali. Nulli gli atti impositivi che non permettono di comprendere come il Comune sia arrivato a definire il nuovo importo al metro quadro

# lci, il ricalcolo del valore dell' area va motivato

Illegittimo l' accertamento Ici che non contiene l' iter seguito dal Comune per determinare il valore dell' immobile, anche se il criterio scelto è dettagliato nel corso del giudizio. A stabilirlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 145/01/2017 del 23 maggio scorso (presidente e relatore Montanari).

Una Snc riceveva alcuni avvisi di accertamento ai fini lci, con cui il Comune richiedeva il pagamento dell' imposta non versata per le annualità dal 2010 al 2014. In particolare, secondo l' ente la contribuente non aveva presentato la nuova dichiarazione lci e, quindi, non aveva aggiornato il valore di un' area edificabile di proprietà, adeguandolo a quello medio di mercato, stabilito dalla relativa delibera della giunta.

Gli atti impositivi venivano impugnati davanti alla Ctp. La società lamentava soprattutto una carenza di motivazione degli accertamenti, poiché non spiegavano l' iter seguito dal Comune per determinare il valore al metro quadrato.

Inoltre, anche la delibera della Giunta, cui gli atti facevano riferimento, sarebbe stata carente di motivazione.



Il Comune si costituiva, insistendo sulla legittimità degli accertamenti e ribadendo l' obbligo per la ricorrente di presentare la dichiarazione lci ad ogni mutamento del valore dell' immobile. In ogni caso, poi, l' ente confermava la fondatezza del valore accertato.

I giudici di Reggio Emilia hanno accolto il ricorso della società, applicando i principi più volte affermati dalla Suprema corte in tema di motivazione del provvedimento impositivo.

La Ctp ha ricordato, richiamando la sentenza 21564/2013 della Cassazione, che l' atto amministrativo non può avere valenza di provocatio ad opponendum, poiché la sua funzione non è di causare l' impugnazione, ma di costituire la fonte degli effetti nei confronti del suo destinatario, cioè il contribuente. Diversamente, verrebbe ridotto il ruolo della motivazione, che persegue il fine di porre l' interessato in condizione di conoscere la pretesa impositiva, in misura tale da consentirgli sia di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l' an e il quantum debeatur.

Questi elementi conoscitivi devono essere forniti all' interessato non solo tempestivamente, e cioè inserendoli nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza e intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

In sostanza, è il giudice che deve valutare ex ante se nell' atto impugnato è presente un' adeguata

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

motivazione, indipendentemente dal fatto che il contribuente/ricorrente sia riuscito o meno a svolgere un' opportuna difesa.

Nel caso di specie gli atti impositivi non permettevano di comprendere come il Comune fosse arrivato ad attribuire all' area quel valore. Il fatto che se ne sia data contezza nelle controdeduzioni non ne rende legittimo il comportamento, dal momento che gli elementi avrebbero dovuto essere forniti ex ante. Da qui l' annullamento degli atti impositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Sara Mecca

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Semplificazione. Lazio, Liguria e Puglia hanno indicato agli <mark>enti</mark> le definizioni standardizzate da adottare

# Regolamento, il modello non è unico

Finora tre Regioni hanno rispettato la scadenza e recepito lo schema-tipo

Le Regioni non sembrano avere fretta di recepire il regolamento edilizio tipo. Per essere in regola con la tabella di marcia, stabilita dall' intesa raggiunta nella riunione della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, avrebbero dovuto farlo entro lo scorso 18 aprile. Quella scadenza è stata rispettata solo dalla Puglia e dalla Liguria; anche il Lazio ha approvato la delibera di recepimento (ma formalmente dopo quella data). In ogni caso la giunta regionale, già da novembre 2016, aveva approvato una delibera per avviare una consultazione con le Province e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Tutte e tre le Regioni hanno varato l' allegato con l' elenco delle norme statali alle quali attenersi nello svolgimento dell' attività edilizia, aggiungendo la lista delle rispettive delibere, regolamenti e leggi regionali. Una preoccupazione comune è stata di rendere il più agevole possibile l' attività dei Comuni per adeguare i loro regolamenti. Ad esempio, nel Lazio i 180 giorni concessi ai Comuni per rivedere i propri regolamenti non valgono per le aree terremotate: qui i sei mesi scatteranno solo quando verrà decretata la fine dell'



emergenza. Le Province e la Città metropolitana di Roma potranno proporre modifiche e osservazioni alle proposte di regolamento adottate dai Comuni e sottoposte al loro vaglio; non è ben dettagliato, nella delibera, come i Comuni debbano comportarsi in caso di contenzioso.

La regione Liguria è intervenuta sulla tabella contenente le definizioni dei 42 parametri edilizi, per orientare i Comuni nell' individuazione di quelle immediatamente applicabili (soppalco, sottotetto, pertinenza, balcone) e di quelle la cui applicazione è demandata all' adeguamento dei piani regolatori (quasi tutte quelle che riquardano la superficie e il volume).

Le competenze dei Comuni sono state specificate in Puglia con una legge regionale, dopo che la materia era già stata trattata con due delibere della giunta. Le amministrazioni comunali devono adeguare, con delibera del Consiglio, i loro regolamenti entro 150 giorni dall' entrata in vigore della legge regionale (cioè dal19 maggio scorso).

Se, però, questo non avviene, la palla passa al responsabile della struttura comunale che si occupa di edilizia. Decisioni che hanno una forte componente politica, vengono demandate a un tecnico non eletto e le cui scelte non sono sottoposte al giudizio dei cittadini. Deve assumerle anche in fretta: la legge gli

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

concede solo 30 giorni. Ma che succede se il tecnico non lo fa? Passati i 180 giorni complessivi (150+30 per il tecnico), senza vedere traccia del nuovo regolamento, scatta una clausola di automatica disapplicazione di tutte le disposizioni del regolamento edilizio vigente incompatibili con lo schema regionale.

Non è facile ipotizzare quali potranno essere gli effetti di questa tagliola. Il regolamento tipo è sostanzialmente un libro che di scritto ha solo l' indice e le 42 definizioni dei parametri edilizi; il resto delle pagine devono essere riempite dai singoli Comuni.

Escluse le definizioni, per le altre disposizioni sembra problematico individuare i punti di contrasto. In ogni caso, gli adeguamenti dei regolamenti vigenti non possono variare le previsioni quantitative previste dai piani regolatori vigenti. Le pratiche edilizie i cui procedimenti sono avviati prima dell' approvazione del nuovo regolamento seguono le vecchie regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Raffaele Lungarella

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Le conseguenze. Possibile mantenere le vecchie regole

# Senza bussola regionale Comuni liberi da vincoli

Tanti regolamenti <mark>edilizi</mark>, quanti i Comuni italiani: questo il labirinto cui si è tentato di ovviare con il regolamento edilizio tipo. Ma anche se il primo dei due termini per l' adequamento sul territorio è già scaduto, l' obiettivo di avvicinare tra di loro le norme locali sull' edilizia è ancora lontano.

In 17 Regioni su 20, infatti, il mancato recepimento dell' intesa nazionale, rende anche i Comuni liberi di adeguarsi o meno alle indicazioni unitarie.

L' intesa del 20 ottobre 2016 con lo schema di regolamento edilizio tipo, prevede espressamente che l' accordo raggiunto in Conferenza unificata costituisce «livello essenziale delle prestazioni» ai sensi dell' articolo 117, comma 2, lett. e) e m) della Costituzione.

I termini (teorici) L' intesa ha assegnato un termine di 180 giorni (scaduto il 18 aprile scorso) alle Regioni per provvedere al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, integrando e modificando la raccolta di disposizioni sovraordinate di cui alla parte prima del regolamento edilizio tipo.



All' atto del recepimento le Regioni dovevano stabilire metodi, procedure e tempi - a loro volta comunque non superiori a 180 giorni, che scadranno il 15 ottobre 2017 - per l' adeguamento a cascata da parte dei Comuni.

Dunque, in teoria, se gli adempimenti regionali e locali fossero stati portati a termine secondo la scansione temporale "fisiologica" prevista dall' intesa, tutti i Comuni si sarebbero dovuti adeguare al regolamento edilizio tipo (al massimo) entro il 15 ottobre 2017.

Una data che peraltro è un limite ultimo: le Regioni infatti avrebbero potuto recepire il regolamento tipo prima dei 180 giorni assegnati dall' intesa, oppure imporre una scadenza più ravvicinata ai Comuni (rispetto ai successivi 180 giorni) per l' adeguamento.

Ma dato l' esiguo numero di sole tre Regioni ottemperanti rispetto alla prima scadenza di aprile (si veda l' articolo a lato), le disposizioni dell' intesa che disciplinano l' ipotesi patologica dell' inadempimento (regionale e/o comunale) risultano di primario interesse.

L' inadempimento Ora, la conseguenza dell' inadempimento comunale quando il recepimento regionale è avvenuto è chiara: l' articolo 2, comma 3 dell' intesa stabilisce espressamente che, se i Comuni non adempiono nei tempi previsti dalle Regioni nel loro atto di recepimento (e comunque entro 180 giorni), «le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione,

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili». Si avrà pertanto una disapplicazione della norma locale, che risulta cedevole rispetto a quella del regolamento edilizio tipo.

Diverso è il caso del mancato recepimento, in prima istanza, da parte della Regione: l' articolo 2 dell' intesa si limita a stabilire che: «I Comuni possono comunque provvedere all' adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati».

In sostanza, dall' intesa emerge un quadro per cui, una volta che la Regione ha recepito il regolamento tipo, la sua applicazione diviene certa al semplice scadere dei termini assegnati, a prescindere dall' adeguamento comunale.

All' opposto, in assenza di recepimento regionale, l' adozione del regolamento tipo rimane una mera facoltà per il Comune, che potrà liberamente determinarsi in fatto di disciplina edilizia (non dissimilmente da quanto avvenuto finora).

Verso la standardizzazione Una sola disposizione pare garantire la non completa frustrazione delle finalità perseguite dall' intesa (soprattutto in considerazione della qualificazione del regolamento edilizio tipo in termini di «livelli essenziali delle prestazioni») anche in caso di mancato recepimento regionale: rimane fermo, infatti, l' impegno assunto da Governo, Regioni ordinarie ed enti locali a «utilizzare definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione della presente intesa». Ebbene, la spinta alla standardizzazione su scala nazionale dovrebbe trovare (solo) in quest' ultima disposizione una risposta in grado di resistere quanto meno per l' avvenire - ai mancati adempimenti subnazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Guido Inzaghi

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Comuni terremotati. In manovrina il meccanismo sperimentale

# Accertamenti «anticipati» per gli investimenti locali

Sbloccati per gli anni 2017, 2018 e 2019 gli investimenti destinati alla ricostruzione e finanziati con l' avanzo di amministrazione e i mutui, da parte degli enti locali colpiti dai terremoti più recenti.

La norma, contenuta nell' articolo 43-bis del DI 50/2017 aggiunto in sede in conversione e ora in attesa dell' approvazione definitiva del Senato (incognite politiche a parte) sperimenta una nuova modalità di sostegno agli enti che passa per la concessione di spazi finanziari nell' ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all' articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, in misura pari alle spese sostenute per questi investimenti.

Lo strumento per il momento interessa solo gli enti locali colpiti dal sisma dell' agosto 2016, dell' ottobre 2016 e del gennaio 2017 e che sono stati inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del DI. 189/2016; ma in caso di successo della sperimentazione, con le prossime manovre finanziarie potrebbe estendersi anche al resto degli enti locali.

Il patto di solidarietà nazionale rappresenta uno strumento di flessibilità per l' utilizzo delle risorse altrimenti bloccate a causa dei vincoli



di finanza pubblica, previsto, insieme alle intese regionali, dall' articolo 10 della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio n. 243 del 2012. Questi due istituti sono finalizzati a consentire agli enti locali di procedere all' effettuazione di investimenti mediante indebitamento oppure con l' utilizzo di precedenti avanzi di amministrazione.

Il patto di solidarietà nazionale, per le quote non soddisfatte dalle intese regionali, prevede la possibilità di acquisizione o di cessione di spazi finanziari, secondo le regole dettate dall' articolo 10 e dal Dpcm attuativo n. 21 del 21 febbraio 2017. A questo riguardo, è utile ricordare che dal 14 giugno la Ragioneria renderà disponibile al sito del pareggio di bilancio (http://pareggiobilancio.mef.gov.it) le funzioni per lo scambio di spazi finanziari. Gli enti che chiedono spazi finanziari dovranno indicare i dati sull' avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, che risultano dal rendiconto (o dal preconsuntivo) del 2016, sul fondo di cassa al 31 dicembre dello scorso anno e sulla quota dei fondi stanziati nel preventivo 2017 e destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Tornando al nuovo meccanismo sperimentale "libera-investimenti", in base all' articolo 43-bis, comma 2 del DI 50/2017, gli enti colpiti dal sisma che effettuano gli investimenti per la ricostruzione utilizzando avanzo di amministrazione e debito provvedono alla loro certificazione ai fini della verifica del rispetto del saldi di equilibrio di bilancio entro il 31 marzo (comma 470 della legge 232/2016 -legge di stabilità

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

2017).

Le maggiori spese che derivano dalla concessione degli spazi finanziari per 30 milioni sono attinte dalla dotazione finanziaria del Fondo da ripartire per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall' articolo 41, comma 2, del decreto-legge.

Lo scorso anno gli enti colpiti dal sisma compresi negli allegati 1 e 2 del DI 189/2016 erano stati invece esclusi totalmente dai vincoli di finanza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Tributi. Inciampo nel passaggio di consegne

# Riscossione, da luglio caos «scorporati» sui carichi pendenti

Con la disciplina fissata dal DI 193/2016 è terminata l' infinita proroga che ha permesso a Equitalia di continuare a riscuotere i ruoli comunali; con un' inversione di rotta rispetto alla strada tracciata dal DI 70/2011, Equitalia, o meglio il nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione, potrà in realtà continuare a riscuotere le entrate comunali.

La riscossione però non avverrà più ope legis, ma dal 1° luglio occorrerà una delibera comunale, ovviamente di competenza del consiglio.

La delibera può essere già adottata a giugno, con decorrenza luglio, ma anche in data successiva, non essendo previsto un termine fisso. Non è poi necessaria alcuna convenzione, perché le regole sulla riscossione coattiva sono quelle che erano applicabili alla soppressa Equitalia. Nei fatti, per ora, solo un cambio di nome e non di regole.

Ovviamente, poi, al Comune che delibera di utilizzare il nuovo soggetto pubblico non è precluso il contemporaneo utilizzo di altre forme di riscossione coattiva, come l'ingiunzione di pagamento, come avviene oggi.

La delibera, quindi, non implica alcun rapporto di esclusività.

Filterequence Cooperation provided proposed to convention parties and control in programmed of what transcription programmed dividualizations cell clarification and provided provided

Se il Comune non delibera non sarà comunque inondato dai carichi pendenti. L' articolo 1, comma 686 della legge 190/2014 prevede che fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (ulteriormente prorogate proprio dal DI 193/2016) l' agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate, anche relativamente alle quote dei soggetti creditori che «hanno cessato o cessano» di avvalersi di Equitalia: norma applicabile anche all' agenzia delle Entrate-Riscossione in virtù della precisazione contenuta nell' articolo 1, comma 16 del DI 193/2016. Le varie proroghe di Equitalia si sono trascinate automaticamente anche i rinvii dei contratti in essere dei concessionari privati iscritti all' albo, che quindi scadono automaticamente il 30 giugno. Tra questi, oltre ai concessionari dell' imposta di pubblicità e degli altri tributi comunali, ci sono però anche i cosiddetti concessionari scorporati. Si tratta delle vecchie concessionarie della riscossione che potevano, in forza dell' articolo 3, comma 24 del DI 203/2005, trasferire ad altra società il ramo d' azienda relativo alla riscossione delle entrate comunali. Come già chiarito dall' agenzia delle Entrate nella risoluzione n.52/E/2006, le società risultanti dallo scorporo non fanno parte del sistema pubblico

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

della riscossione, ma potevano effettuare la riscossione in quanto iscritte nell' albo dei soggetti indicati dall' articolo 53 del Dlgs 446/1997 ed erano quindi tenute a utilizzare l' ingiunzione e non il ruolo. Di conseguenza, alla società scorporata non possono essere applicate le disposizioni dettate per Equitalia. Dal 1° luglio i concessionari scorporati, che operano su vaste zone dell' Italia, non solo non potranno più riscuotere i crediti comunali ma dovranno restituire ai Comuni tutti i carichi finora ricevuti, indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi inesigibili. Ciò comporta un mole di lavoro enorme, con implicazioni operative rilevanti; si pensi all' iscrizione di un fermo avvenuta a nome del concessionario.

Si ritiene comunque possibile regolare per via convenzionale la gestione dei carichi pendenti.

È innegabile comunque che il legislatore avrebbe dovuto prevedere un periodo di transizione. Se il Comune ritiene di continuare a riscuotere con ingiunzione dovrebbe essere possibile anche una sorta di "proroga tecnica" fino alla fine dell' anno, in modo da avere il tempo di bandire una gara. Insomma, un bel pasticcio che andrebbe risolto per via normativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pasquale Mirto

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

# Per il Fisco italiano un tesoretto da un miliardo dalle big del web

Quasi un miliardo di euro. A tanto ammonta il tesoretto recuperato dal Fisco italiano nell' ambito delle inchieste per presunta evasione fiscale che hanno interessato i colossi del web (e non solo) attivi nella penisola. Da Google ad Apple ad Amazon, le multinazionali americane hanno acconsentito a versare una parte delle imposte dovute dopo l' intervento della procura.

A fare da apripista, nel dicembre 2015, è stato il colosso di Cupertino, Apple, che per primo in Italia ha versato 318 milioni di euro all' Agenzia delle entrate per sanare un contenzioso tributario che lo vedeva accusato di presunta evasione (mancato versamento dell' Ires) per un totale di circa 879 milioni di euro in cinque anni, dal 2008 al 2013. Il reato, contestato dal procuratore Francesco Greco e dal pubblico ministero, Adriano Scudieri, era quello di omessa dichiarazione in base all' articolo 5 del decreto legislativo 74/2000.

Secondo quanto emerso dall' inchiesta, i profitti realizzati in Italia da Apple sarebbero stati contabilizzati dalla società con sede in Irlanda, paese caratterizzato da un regime fiscale di gran lunga più favorevole rispetto a quello di casa nostra.

Forte del risultato ottenuto con il gigante di

Da un lato le dichiarazioni di intenti, dall'altro la difficoltà di dare scacco all'evasione lmpennata di agreement in Ue

Cupertino, Greco e Scudieri hanno deciso di non mollare infilando nel mirino i principali colossi del web attivi nello Stivale.

A finire per secondo nella rete è stato il colosso delle vendite online, Amazon, con l'accusa, neanche a dirlo, di omessa dichiarazione dei redditi per 130 milioni di euro tra il 2009 e il 2014. Nell' inchiesta gli inquirenti si sono concentrati sull' attività della filiale del Lussemburgo dove, con un meccanismo fotocopia rispetto al caso Apple, sarebbero stati contabilizzati i profitti realizzati in Italia.

Infine, è arrivato il turno di Google che nei giorni scorsi ha versato al Fisco italiano un maxi risarcimento da 306 milioni di euro (oltre 303 milioni attribuiti a Google Italy e meno di 3 a Google Ireland). Secondo i calcoli della procura di Milano, il colosso di Mountain View avrebbe sottratto all' Erario redditi imponibili per circa 227 milioni di euro tra il 2009 e il 2013.

Nelle maglie dell' Erario non sono finiti tuttavia solo i furbetti di internet. Nel mese di ottobre scorso, infatti, il colosso bancario Credit Suisse ha raggiunto un accordo con il procuratore della Repubblica, Francesco Greco, e il pubblico ministero, Gaetano Ruta, per il pagamento di 12 giugno 2017 Pagina 3

# Italia Oggi Sette

<-- Segue

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

109 milioni di euro come patteggiamento in relazione a una presunta maxi frode fiscale realizzata attraverso false polizze assicurative. E adesso?

Secondo i ben informati, la procura di Milano avrebbe puntato gli occhi già da tempo su Facebook e Western Digital seguendo lo stesso copione adottato per Apple, Amazon e Google. Staremo a vedere. © Riproduzione riservata.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Imprese libere di ottenere dati e documenti per promuovere la vendita di prodotti e servizi

# Con il Foia diritto di accesso anche per finalità di marketing

ANTONIO CICCIA MESSINA - Sdoganato il «Foia-marketing»: dalla p.a. si possono ottenere con facilità dati e documenti per finalità commerciali.

La circolare del ministro della funzione pubblica n.

2/2017 sul «Foia» (acronimo di «Freedom of information act», libertà di accesso civico alle informazioni della p.a.), specifica che tra le possibili motivazioni della richiesta di accesso generalizzato (previsto dal dlgs 33/2013, come modificato dal dlgs 97/16) ci sono anche gli scopi commerciali delle imprese. Tra gli scopi commerciali, è legittimo inserire anche la finalità di promuovere le vendita di prodotti e servizi e cioè tutta l' attività che generalmente si censisce sotto il nome di marketing.

L' accesso civico generalizzato è, dunque, la chiave per ottenere l' accesso a una miniera di informazioni appetibili per il mercato e per le

L' indicazione di apertura alle finalità commerciali accompagna l'illustrazione, operata dalla circolare ministeriale, della disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) dopo le modifiche introdotte dal dlgs 97/16. Con il comma 2 dell' art.



5 dlgs. 33/13 (inserito dal decreto 97/16), la p.a. è disegnata come una «casa di vetro».

La circolare 2/2017 si occupa degli aspetti procedurali e va ad aggiungersi alle linee guida dell' Autorità nazionale anticorruzione (determinazione 1309 del 28/12/2016), che si è invece occupata dei limiti all' accesso generalizzato posti da interessi pubblici (segreto di stato, sicurezza nazionale, ecc.) e da interessi privati (privacy delle persone fisiche, riservatezza industriale e societaria ecc.).

La circolare è ispirata al massimo favore per le imprese e i cittadini che intendono ottenere dati e documenti da un ente pubblico. Non a caso il documento ha suscitato la reazione critica del garante della privacy.

Il punto più importante della circolare è in fondo al suo allegato 1, dedicato alla presentazione della richiesta.

La lettera f) dell' allegato 1 spiega che l' impresa o il cittadino che fanno la richiesta non sono obbligati ma possono essere invitati a dichiarare lo scopo della richiesta. L' allegato esemplifica alcune scelte e l'

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

ultima di queste opzioni (da inserire nel modulo di richiesta predisposto dalla singola p.a.) è «per finalità commerciali».

C' è dunque l' indicazione ufficiale da parte del ministero che l' accesso civico generalizzato può avere una finalità commerciale. Più chiaro di così. Può partire allora il «Foia-marketing».

L' indicazione è in netto contrasto con quanto indicato dal garante della privacy a proposito di un altro accesso civico, quello disciplinato da un diverso comma, il primo, dell' art. 5 del dlgs sulla trasparenza: si tratta della richiesta alla p.a.

di pubblicare sul sito le informazioni che per legge devono essere pubblicate (per esempio il curriculum dei dirigenti o i dato reddituali degli organi politici).

A proposito di questo comma il garante, nelle sue linee guida (deliberazione 243 del 15 maggio 2014) indicava casi di illiceità per fini di marketing dei dati pubblicati nella sezione «amministrazione trasparente»). Le letture da parte delle diverse autorità sono evidentemente diverse. E ci si chiede se basta un comma a fare la differenza. D' altra parte ci si potrebbe chiedere se effettivamente la finalità commerciale sia compresa nelle finalità dell' accesso civico generalizzato previste dall' art. 5, comma 2 del dlgs 33/13: «Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull' utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

Probabilmente nella circolare 2/2017 si ritiene che il perseguimento dello scopo commerciale è funzionale alla partecipazione al dibattito pubblico.

Si deve, peraltro, ricordare che una finalità commerciale può essere desunta dalla qualifica del soggetto richiedente e che in ogni caso le p.a. devono bilanciare questo interesse economico con gli interessi pubblici e privati e valutare se conta di più evitare un pregiudizio ai diritti individuali.

© Riproduzione riservata.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Gli effetti dei poteri attribuiti al nuovo ente grazie al decreto legge n. 193/2016

# Una riscossione chirurgica

Da luglio pignoramenti sui conti correnti più mirati

ANDREA BONGI - Dal 1° luglio conti correnti e stipendi sotto il tiro del nuovo ente della riscossione. Grazie ai nuovi poteri attribuiti allo stesso dal dl 193/2016 le azioni che Agenzia entrate-riscossione porrà in essere per la tutela dei crediti erariali saranno più mirate ed efficaci rispetto al passato.

L' accorpamento delle funzioni di riscossione presso l' Agenzia delle entrate consentirà infatti di accedere, in maniera pressoché immediata, alle banche dati dell' anagrafe tributaria e a quelle degli enti previdenziali e assistenziali quali l' Inps e le Direzioni del lavoro, garantendo la massima efficacia alle azioni di pignoramento presso terzi.

Rispetto al passato si tratta di un notevole passo in avanti che ha già suscitato l' attenzione e il timore di molti operatori.

È opportuno dunque precisare quali saranno i nuovi strumenti e come cambieranno le strategie di azione del nuovo ente a far data dal prossimo 1° luglio.

Lo scenario attuale. La possibilità di accedere alle informazioni di cui sopra è attualmente consentita anche alle società del gruppo Equitalia. Il problema che si è posto in questi anni è stato quello delle procedure di accesso e della qualità delle informazioni di ritorno.



Finora Equitalia ha infatti ottenuto queste informazioni in maniera confusa e per masse. A seguito della richiesta di informazioni circa i rapporti bancari intrattenuti da un contribuente, Equitalia poteva conoscere soltanto chi fossero gli intermediari finanziari e quali fossero le tipologie di rapporto intrattenuto.

Nessuna informazione sulle movimentazioni e soprattutto sulle eventuali disponibilità liquide intrattenute

In uno scenario del genere il sequestro presso terzi del credito supportato dalle cartelle esattoriali non pagate finiva per essere un vero e proprio boomerang. Equitalia infatti era costretta a inviare la richiesta di pignoramento presso tutte le banche e gli uffici postali presso i quali risultavano aperti dei rapporti, senza avere alcuna certezza del buon esito della misura cautelare. Se i conti erano in rosso la richiesta di pignoramento tornava desolatamente al mittente con l' inutile dispendio di risorse umane ed economiche che ne conseguivano. Ma vi è di più. L' attacco simultaneo del concessionario della riscossione gettava nel panico il sistema bancario che reagiva chiedendo al contribuente l' immediato

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

<-- Segue

rientro dagli affidamenti concessi.

Per molte aziende questo attacco a tappeto di Equitalia ha significato l' inizio di una serie di difficoltà finanziarie che nella maggior parte dei casi si sono concluse, si fa per dire, con l' apertura di una procedura di crisi (concordato, fallimento ecc.).

Questa circostanza è stata oggetto di segnalazione da parte dello stesso amministratore delegato di Equitalia, oggi commissario straordinario, che durante una recente audizione parlamentare ha sottolineato la stortura e le conseguenze della procedura sopra descritta.

Pignoramenti sui conti - nuovi poteri. Dal prossimo 1° luglio per effetto dei nuovi e aumentati poteri attributi all' Agenzia delle <mark>entrate-riscossione</mark>, gli uffici saranno invece in grado di verificare preventivamente le giacenze dei conti procedendo con azioni mirate al pignoramento delle stesse.

Grazie a questo semplice cambio di rotta la percentuale di fruttuosità e di successo delle procedure di pignoramento dei conti correnti dei debitori del nuovo <mark>ente</mark> della <mark>riscossione</mark> dovrebbero subire un notevole balzo in avanti.

I dati di tali azioni effettuate in vigenza dell' attuale regime ci dicono infatti che per ogni 100 procedure di pignoramento sui conti correnti attivate da Equitalia, soltanto 20 sono andate a buon fine.

L' accesso diretto ai conti correnti da parte dei funzionari del nuovo ente della riscossione dovrebbe invece ribaltare totalmente questi dati. La relazione tecnica che accompagna il decreto 193/2016 stima infatti il maggiore gettito derivante dai pignoramenti più mirati sui conti correnti e postali dei debitori, in oltre un miliardo di euro tra il 2018 e il 2019.

L' accesso alle banche dati dei rapporti di lavoro.

Altro fronte che dal 1° luglio in poi vedrà rafforzati i poteri del nuovo ente della riscossione è quello dei pignoramenti degli stipendi e delle pensioni dei contribuenti morosi.

Le nuove armi da favore della riscossione sono contenute nell' articolo 3 del decreto legge n. 193/2016. Tale disposizione normativa prevede infatti che il nuovo ente che prenderà il via dal 1° luglio prossimo, potrà utilizzare le banche dati e informazioni già in uso presso l' Agenzia delle <mark>entrate</mark>, ma che finora risultavano accessibili con molte difficoltà agli uffici di Equitalia. Fra queste un ruolo di primo <mark>piano</mark> spetta alle informazioni relative ai rapporti di lavoro che verranno acquisite, in tempo reale, tramite un ingresso diretto, in via telematica, agli archivi informatici dell' Inps e delle direzioni del lavoro.

Anche in questo caso Equitalia aveva possibilità di accesso alle informazioni ma era costretta a dover presentare richieste per ogni singolo debitore agli enti competenti attendendo i relativi tempi di risposta. Dal 1° luglio l' accesso diretto consentirà invece di fotografare la situazione reddituale del debitore avendo informazioni circa il rapporto di lavoro intrattenuto, la remunerazione percepita e il datore di

Grazie a questi dati e soprattutto alla tempestività di acquisizione degli stessi, il nuovo ente potrà procedere con i pignoramenti del quinto degli stipendi e delle pensioni con la quasi certezza di raggiungere l' obiettivo prefissato.

Su questo fronte occorre porre l'attenzione anche su un'altra novità che si è affacciata all'orizzonte in materia di pignorabilità delle somme percepite a titolo di compenso da parte degli amministratori di società. Il riferimento è alla recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n.

1545 del 20 gennaio 2016.

In tale pronuncia la Suprema corte ha infatti precisato che il rapporto che lega l' amministratore e la <mark>società</mark> non è un rapporto di subordinazione, bensì di tipo organico connaturato con la struttura stessa

Da ciò discende, quale logica conseguenza, che i compensi dell' amministratore unico e dei consiglieri di amministrazione sono pignorabili in misura piena e senza alcuna limitazione, dai creditori, ente della riscossione compreso.

Considerazioni conclusive. Alla luce dello scenario sopra descritto a far data dal 1° luglio prossimo le aggressioni del nuovo ente della riscossione sui conti correnti e sugli emolumenti e stipendi dei

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

contribuenti morosi diventeranno «chirurgiche» sostituendosi a quelle attuali che possiamo per contro definire «a tappeto».

Il nuovo scenario che sta per affacciarsi ha suscitato, proprio in questi giorni, molta enfasi e clamore mediatico, a volte anche in maniera inappropriata e tecnicamente inesatta.

Ciò che è fondamentale sapere è che non ci sono nuovi mezzi a disposizione dell' ente della riscossione ma semplicemente un migliore e più efficace utilizzo degli strumenti già a disposizione per la tutela dei crediti erariali.

© Riproduzione riservata.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Quando interviene il criterio di applicazione del tributo sulle operazioni immobiliari

## È la classificazione catastale a guidare l' Iva sulle cessioni

È la classificazione catastale la bussola per individuare il trattamento Iva delle cessioni di immobili. Questo criterio, funzionale alla certezza del diritto e alla semplice applicazione del tributo, in via di principio vale anche nel caso della vendita di fabbricati destinati alla demolizione per il successivo sfruttamento edificatorio del suolo, che ai fini di altri <mark>tributi</mark> possono dare luogo alla riqualificazione dell' oggetto, anche se bisogna fare attenzione alle circostanze concrete. I segnali di risveglio del mercato, per lo meno in termini di numero delle transazioni (mentre le quotazioni continuano a soffrire), dopo una crisi quasi decennale, offrono lo spunto per rivedere la disciplina contenuta nel dpr n. 633/72, caratterizzata dal regime di esenzione, ma con significative eccezioni.

Cessioni di fabbricati abitativi. Per le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa, la regola dell' esenzione ammette eccezioni molto selettive. Il n. 8-bis) dell' art.

10 dichiara esenti le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (classificati o classificabili in catasto nelle categorie da A1 ad A11, eccettuata la A10), fatta eccezione per: 1. le cessioni poste in essere, entro cinque anni dall' ultimazione dei



lavori, dalle imprese che hanno costruito il fabbricato, oppure lo hanno ripristinato in esecuzione di interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del dpr n.

380/2001) 2. le cessioni poste in essere dalle stesse imprese di cui al punto 1 dopo il termine di cinque anni, qualora il cedente abbia espresso l' opzione per l' applicazione dell' imposta 3. le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal dm 22 aprile 2008, gualora il cedente abbia espresso l' opzione per l' applicazione dell' imposta.

La sola ipotesi di imponibilità obbligatoria è dunque la prima, poiché nelle altre due l'applicazione dell' imposta (in luogo del regime di esenzione) dipende dalla volontà del cedente. In tutti i casi in cui l' imposta è applicata non per obbligo, ma per opzione del venditore, se l'acquirente è un soggetto passivo scatta il meccanismo dell' inversione contabile, per cui sarà lo stesso cessionario ad assolvere il tributo integrando la fattura del fornitore, secondo le disposizioni dell' art. 17, sesto comma, lettera a-

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

bis).

Se l' operazione è imponibile, l' Iva è dovuta: - nella misura del 4%, in presenza dei requisiti «prima casa»; - nella misura del 10%, per le cessioni di abitazioni non di lusso in difetto dei requisiti «prima casa», nonché per le cessioni di fabbricati sottoposti a interventi di recupero effettuate dalla stessa impresa di ripristino; - nella misura ordinaria (22%), per le cessioni di abitazioni di lusso (si considerano tali quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

L' imposta di registro. Per gli atti di cessione di fabbricati abitativi vige, ai fini dell' imposta di registro, il principio di alternatività (sostanziale) con l' Iva. Fermo restando l' obbligo di registrazione in termine fisso, infatti: - se la cessione è esente dall' Iva, sono dovute l' imposta proporzionale di registro (del 9%, ridotta al 2% per la «prima casa»), nonché le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna; - se la cessione è imponibile all' Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Tralasciando l' aspetto della detraibilità o meno dell' Iva per il cessionario, dunque, la tassazione con imposta di registro è più leggera. Bisogna poi ricordare che mentre ai fini Iva la base imponibile è il corrispettivo pattuito, ai fini dell' imposta di registro è il maggior importo fra il prezzo pattuito e il valore venale del bene, ma se l' acquirente è una persona fisica che acquista a titolo privato è possibile optare per il sistema del «prezzo-valore», ossia assumere quale base imponibile il valore catastale del fabbricato ed inibire così al fisco il potere di rettifica (art. 1, comma 497, legge n. 266/2005).

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

# Edifici strumentali, tutti possono optare per l' imponibilità

Anche le cessioni di fabbricati strumentali per natura, ossia quelli classificati in catasto nelle categorie B, C, D, E e A10, sono esenti dall' Iva ai sensi del n. 8-ter) dell' art. 10, a eccezione (i) delle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del dpr n. 380/2001 entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell' intervento, e (ii) delle cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l' opzione per l' imposizione.

In sostanza, le cessioni di fabbricati strumentali per natura: 1. sono obbligatoriamente imponibili se poste in essere dall' impresa costruttrice o di ripristino entro cinque anni dall' ultimazione dei lavori; 2. sono esenti in tutti gli altri casi, fatta salva la facoltà per il cedente di optare per l' imponibilità.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di imponibilità obbligatoria di cui al punto 1, in tutti gli altri casi il venditore, chiunque esso sia, può scegliere incondizionatamente se applicare l' imposta oppure il trattamento di esenzione.

Come già detto a proposito delle cessioni di fabbricati abitativi, quando l' imponibilità consegue all' opzione del cedente, se il cessionario è un soggetto passivo l' imposta si applica con il meccanismo dell' inversione contabile.

Sulle cessioni in esame, l' Iva è dovuta con l' aliquota: - del 10%, se il fabbricato è porzione di un edificio «Tupini» e il cedente è la stessa impresa costruttrice; - del 10%, se il fabbricato ha formato oggetto di recupero edilizio ed è ceduto dalla stessa impresa di ripristino; - del 22% negli altri casi.

L' imposta di registro. Le cessioni di fabbricati strumentali per natura effettuate da soggetti passivi dell' Iva sono soggette all' imposta di registro in misura fissa, indipendentemente dal trattamento applicato ai fini Iva: gli atti di cessione in esame, quindi, pur restando soggetti a registrazione in termine fisso, scontano solo l' imposta fissa di 200 euro, tanto se imponibili quanto se esenti agli effetti dell' Iva.

Di contro, queste stesse cessioni, sia imponibili sia esenti, debbono scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 3% e dell' 1%.





Le imposte ipocatastali sono ridotte alla metà (e dunque, rispettivamente, all' 1,5% e allo 0,50%) se è parte nell' atto un fondo immobiliare chiuso.

Dette imposte sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna) sulle cessioni effettuate da banche e

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

intermediari finanziari, in esecuzione del diritto di riscatto da parte del conduttore dell' immobile in locazione finanziaria, ovvero sulle cessioni di immobili rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento del conduttore (art. 35, comma 10-ter, dl 223).

Con la circolare n. 12 del 12/3/2010, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di fabbricati strumentali per natura non ancora ultimati (obbligatoriamente imponibili a Iva, al pari delle analoghe cessioni di fabbricati abitativi), non sono soggette all' applicazione delle imposte ipocatastali proporzionali.

Per le cessioni di fabbricati strumentali, assoggettate in ogni caso all' imposta di registro fissa e alle imposte ipocatastali del 4%, la convenienza fra l' esenzione e l' imponibilità a Iva dipende dunque esclusivamente dai riflessi che ne derivano sul versante dell' Iva.

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

### Terreno o fabbricato pari non è

Non sempre è facile stabilire, ai fini fiscali, se un trasferimento immobiliare abbia a oggetto un terreno, il fabbricato che vi insiste, oppure l' uno e l' altro. Una questione particolare si pone, inoltre, quando l' immobile oggetto della compravendita è un fabbricato destinato alla demolizione ai fini della successiva utilizzazione edificatoria dell' area che ne risulta. Un caso di specie è stato affrontato dall' Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 395/2008. Il quesito era stato presentato da un contribuente che possedeva da oltre cinque anni due <mark>fabbricati</mark> integri ed agibili, ricompresi in un' area oggetto di un piano di recupero comunale. Intendendo cedere tali fabbricati a un costruttore che li avrebbe acquistati per realizzare l' intervento edilizio previsto dal piano di recupero, il contribuente chiedeva se tale cessione potesse dar luogo a plusvalenza in quanto riguardante beni che, risultando finalizzati all' attività edificatoria prevista dal piano di recupero, hanno perduto la loro natura di fabbricati per assumere quella di aree fabbricabili. Secondo l' Agenzia, la circostanza che i predetti fabbricati ricadano in un piano di recupero da cui discende la possibilità di sviluppare, in termini di incremento, le cubature esistenti, fa sì che



oggetto della compravendita non possano essere più considerati i fabbricati, oramai privi di effettivo valore economico, bensì l' area su cui gli stessi insistono, riqualificata in relazione alla potenzialità edificatorie in corso di definizione. È significativo, ad avviso dell' Agenzia, che lo schema di convenzione predisposto ha già stabilito le cubature ammesse in relazione alle varie tipologie di edifici realizzabili (residenziali, produttivi e destinati a uffici e commercio).

Successivamente l' Agenzia ha affrontato una questione analoga, ma questa volta sotto il profilo dell' Iva. Il caso era quello di una società proprietaria di un' area sulla quale insisteva un complesso immobiliare industriale dismesso, censito in categoria catastale «D». Con il comune nel cui territorio si trovava l' area, la società aveva firmato una convenzione urbanistica per l' attuazione di un piano integrato di intervento volto alla riqualificazione urbana del complesso industriale, con realizzazione di nuove volumetrie residenziali e commerciali e l' abbattimento totale di quelle esistenti. Ciò posto, la società aveva chiesto di sapere se, nel caso in cui avesse deciso di alienare il complesso immobiliare a un terzo senza attuare direttamente la convenzione e senza che fossero iniziati i lavori di demolizione e bonifica previsti, tale vendita dovesse essere considerata come cessione di area edificabile, con applicazione dell' Iva con l' aliquota ordinaria, oppure come cessione di «immobili strumentali» non costruiti né oggetto di lavori di recupero, per la quale è prevista l' esenzione da imposta o, in presenza

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

<-- Segue

di opzione, l' applicazione dell' Iva da parte del cessionario con il meccanismo dell' inversione contabile. Nella risposta, ufficializzata nella circolare n. 28/2011, l' Agenzia ha osservato che, ai sensi dell' art. 10, n. 8-ter, del dpr 633/72, il regime di tassazione ai fini Iva è strettamente correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire allo stato di fatto e di diritto dello stesso all' atto della cessione, prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte dell' acquirente. Ha pertanto espresso l' avviso che la cessione in esame debba essere trattata alla stregua di una cessione di fabbricato strumentale, con applicazione del conseguente regime fiscale. Una soluzione diversa, quindi, rispetto a quella fornita in precedenza su un caso simile, ma non per questo contraddittoria, trattandosi di due tributi diversi.

Sulla questione, indicazioni utili si ricavano dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 19 novembre 2009, C-461/08, ove è stato dichiarato che la vendita di un terreno con annesso fabbricato destinato alla demolizione, con avvio dei lavori da parte dello stesso venditore, costituisce ai fini dell' Iva una cessione di un' area non edificata, alla quale non è quindi applicabile il trattamento di esenzione previsto per le cessioni di fabbricati. Nella fattispecie, una società aveva venduto un terreno comprendente due vecchi fabbricati dismessi, che l' acquirente aveva intenzione di far demolire per costruirvi nuovi edifici. L' accordo tra le parti prevedeva che la società venditrice avrebbe richiesto il permesso di demolizione ed avviato i relativi lavori, addebitandone poi le spese all' acquirente incorporandole nel prezzo della vendita. Secondo il fisco olandese, tale cessione aveva a oggetto fabbricati già occupati, per cui doveva considerarsi esente, mentre per le parti aveva a oggetto un' area da edificare.

La Corte ha osservato anzitutto che l' esenzione dall' Iva prevista dalla direttiva per le cessioni di fabbricati effettuate anteriormente alla prima occupazione presuppone che la cessione abbia a oggetto un fabbricato o una sua porzione, con il suolo attiguo. Venendo alla questione, occorre in primo luogo stabilire se la cessione dell' immobile e la demolizione dei fabbricati che vi insistono debbano essere considerate due prestazioni autonome o un' unica operazione composta da diversi elementi. Al riguardo, sebbene la direttiva preveda che ciascuna cessione o prestazione deve essere considerata di regola come autonoma e indipendente, le operazioni «composite» devono essere considerate come un' unica operazione quando non sono indipendenti, ossia quando i loro elementi sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile. Secondo la Corte, è ciò che si verifica nel caso di specie, in quanto i lavori di demolizione e la cessione del terreno sono persino sovrapposti, per cui si deve ritenere che la cessione di un terreno su cui sorge ancora un vecchio fabbricato che deve essere demolito e la cui demolizione è già iniziata prima di tale cessione, da un lato, e la demolizione di tale fabbricato, dall' altro, nelle circostanze di cui alla causa principale formino un' operazione unica avente a oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato.

Considerata nel suo complesso, pertanto, tale operazione non può ricadere nell' esenzione prevista dalla direttiva, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento della cessione del terreno.

Occorre prendere atto che le circostanze di fatto dell' operazione sulla quale si è espressa la Corte divergono in modo sostanziale da quelle oggetto della risposta dell' Agenzia nella circolare n. 28/2011, sicché non sembra esservi un contrasto di posizioni. Ovviamente l' insegnamento dei giudici di Lussemburgo deve essere tenuto nella dovuta considerazione, sicché laddove il caso concreto presenti circostanze valorizzabili nella prospettiva della qualificazione dell' oggetto dell' operazione, secondo le indicazioni della sentenza, dovrà adottarsi una soluzione coerente. Si segnala infine che la Corte di cassazione, nella recente sentenza n. 10113 del 21 aprile 2017, ha ritenuto legittima la riqualificazione, da parte dell' Agenzia delle entrate, dell' oggetto di un atto di compravendita immobiliare presentato alla registrazione come cessione di fabbricato rurale, ma tassato dall' amministrazione come vendita di area edificabile sulla base delle circostanze fattuali riscontrate (in particolare, l' immediata presentazione, da parte dell' acquirente, della richiesta di demolire il fabbricato fatiscente per realizzare una nuova

12 giugno 2017 Pagina 9

### Italia Oggi Sette

<-- Segue

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

costruzione). Ciò, tuttavia, soltanto ai fini dell' imposta di registro, in forza delle disposizioni dell' art. 20 del dpr n. 131/86, che permettono appunto, ai fini di detta imposta, di interpretare e riqualificare l' atto allo scopo di farne emergere l' intrinseca natura e gli effetti giuridici, indipendentemente dalla forma. La stessa Corte, infatti, puntualizza come tale conclusione non si ponga in contrasto con l' orientamento di legittimità teso a precludere la riqualificazione, in circostanze similari, agli effetti della tassazione reddituale delle plusvalenze.

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

#### Operazioni straordinarie, effetti incerti

Plus e minus da operazione straordinaria con rilevanza dubbia ai fini Irap. Il nuovo art. 5 della legge Irap prevede la rilevanza della differenza A meno B con esclusione (tra l' altro) dei «componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell' esercizio». Il dubbio consiste ora su cosa debba intendersi con tale locuzione. Il riferimento è alle 4 ipotesi classiche di operazioni straordinarie: cessione d'azienda, conferimento d' azienda, fusione e scissione. La norma utilizza in primo luogo il termine trasferimento: lo stesso pare adeguato più alle prime due ipotesi (cessione e conferimento) che non alle successive. Però anche nel caso di fusione e scissione si potrebbe intendere il termine «trasferimento» in senso operativo: seppur queste due operazioni hanno come loro logica giuridica quella di una successione tra i soggetti, e pur vero che vi è il passaggio (seppur in continuità) da un soggetto a un altro.

Ma il punto critico è data dall' altra locuzione utilizzata: la norma fa riferimento alle aziende. Sul punto non vi sono problemi circa l' inclusione della cessione e del conferimento



(di azienda o ramo d' azienda) in quanto operazioni che comportano necessariamente il trasferimento dell' azienda. Mentre qualche dubbio in più potrebbe sorgere per il caso di fusioni e scissioni in cui (in base al codice civile) non risulta essere necessariamente oggetto delle operazioni un' azienda bensì il patrimonio della società o una quota dello stesso. Letteralmente pare difficile superare tale indicazione. Una soluzione potrebbe invece trovarsi (ma necessita di una conferma da parte della prassi) grazie a una lettura più razionale e meno letterale del disposto normativo.

Si consideri che dando rilevanza a queste poste si andrebbe in contrasto con quanto sostenuto dalla circolare 57/E del 2008 in cui si affermava «il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini Irap, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all' affrancamento mediante l' imposta sostitutiva di cui all' art. 176, comma 2-ter del Tuir».

Ora è evidente come una lettura rigida della nuova previsione dell' art. 5 porterebbe a una insanabile contraddittorietà: da un lato si riconoscerebbe rilevanza ai fini Irap a una eventuale plusvalenza da conferimento in capo al conferente e nel contempo si negherebbe però la deducibile del maggior valore iscritto in capo al conferitario.

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

L' impatto sulla dichiarazione relativa al 2016 delle misure contenute nel Milleproroghe

## Regole Irap subito operative

Rafforzato il principio di derivazione rafforzata

NORBERTO VILLA - Ilbilancio perde la parte straordinaria e il legislatore fiscale adegua le regole Irap. Le novità, approvate con la conversione in legge del decreto milleproroghe, hanno un impatto immediato sulla dichiarazione relativa all' anno 2016. E il principio di derivazione rafforzata esce ancor più rinvigorito rispetto al passato. L' art. 5, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n.

446, prevedeva che «la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' art. 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell' esercizio».

Senza modifiche le poste prima straordinarie avrebbero avuto un impatto certo ai fini Irap. Il decreto milleproroghe ha però riscritto l' art. 5 richiamato nel seguente modo: «Per i soggetti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell' articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché dei componenti positivi e negativi di natura



straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell' esercizio» La disposizione consente di superare molti dubbi del passato quando, nonostante il testo normativo, le prese di posizioni dell' amministrazione finanziaria avevano creato più di un dubbio. Nel passato, infatti, si era per esempio sostenuto che le plusvalenze imputate nella parte straordinaria del conto economico, in quanto correlate a componenti dedotti nei precedenti periodi d' imposta (si ritiene che il riferimento fosse alle quote di ammortamento) erano rilevanti ai fini Irap indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio.

Circa l' imputazione nella parte ordinaria delle poste prima classificate nella sezione E del conto economico, una valida guida è quella espressa dal principio contabile Oic 12. E le indicazioni dei principi contabili dopo le modifiche del decreto milleproroghe assumono ancora più importanza in ambito Irap, dove già in passato le regole contabili avrebbero dovuto essere la bussola per il calcolo delle imposte (con qualche incertezza però avanzata in alcune tesi della prassi). Inoltre le nuove regole contabili porteranno altri e non pochi effetti nel mondo Irap.

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

Si pensi all' applicazione del costo ammortizzato.

Le nuove regole prevedono che i costi di transazione, se rilevanti, devono essere considerate nella prima iscrizione del debito o del credito. Ipotizziamo che sia stipulato un finanziamento bancario e che le spese di transazione da considerare siano relative ad alcune consulenze legali ricevute e finalizzate a tale operazione. Tali oneri in precedenza potevano essere classificati o come spese dell' esercizio (voce B7 del conto economico) o come oneri pluriennali da imputare a conto economico in forza dell' ammortamento (voce B10 del conto economico). In ambedue i casi la spesa sostenuta era rilevante ai fini del calcolo Irap. Applicando il criterio del costo ammortizzato invece si ha un decisivo cambio di rotta. I costi di transazione assumono oggi una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all' iscrizione di componenti finanziarie. Infatti in tal caso i costi di transazione sono considerati un costo del finanziamento che deve essere qualificato in bilancio come onere finanziario. Ma ciò comporta che la classificazione debba interessare la sezione C del conto economico, sezione tradizionalmente irrilevante ai fini Irap. Ecco come oneri, prima deducibili dall' imposta regionale, perdono la loro rilevanza a tali fini.

Una ulteriore regola dettata in sede di prima applicazione delle novità è quella che fa salve le regole tradizionali per le poste già iscritte la 31/12/2015 e riclassificate ora in forza dei nuovi principi contabili. Anche questo caso è possibile esemplificare. Si ipotizzi Alfa che al 31/12/2015 aveva iscritto tra le immobilizzazioni immateriali spese di ricerca per 5.000 euro ancora da ammortizzare negli anni 2016 e 2017 ( 2.500 per ognuno degli anni mancanti alla conclusione del processo di ammortamento). Le stesse seguendo le novità contabili sono ora imputate (in realtà dovevano essere imputate il 1° gennaio 2016) a decremento del patrimonio netto.

Nonostante ciò, le stesse non perderanno di far sentire il loro effetto in ambito Irap. Fino al 2015 le quote di ammortamento delle spese di ricerca abbattevano la base imponibile Irap.

Dal 2016 non vi sarà alcun transito nel conto economico ma la loro rilevanza sarà recuperata mediante l' indicazione delle stesse (seguendo il medesimo processo di ammortamento già iniziato) in diminuzione nel modello Irap.

© Riproduzione riservata.

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

### Terreni a uso pubblico con esenzione Imu

I terreni edificabili che abbiano ricevuto un «piano integrato d' intervento» con l' istituzione di una servitù perpetua di uso pubblico e l' asservimento, sempre a uso pubblico, sia dei parcheggi interrati che del sovrastante porticato, sono esenti da Imu; il vincolo urbanistico, infatti, preclude quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo nella sentenza n. 252/2017.

Quanto affermato dalla Commissione provinciale lombarda risolve a favore del contribuente l' aspetto controverso dei terreni, sia pure inseriti in una zona edificabile che, tuttavia, abbiano perso definitivamente la possibilità di edificazione, in maniera incontrovertibile.

La vertenza trae origine dall' impugnazione da parte di una società di capitali di un accertamento Imu con cui il comune di Colusco d' Adda (Bg) assoggettava a imposta una area destinata a parcheggio pubblico. L' Ufficio tributi del comune riteneva che l' area assoggettata a uso pubblico fosse, comunque, inserita nel piano regolatore generale, e in

Terreni a uso pubblico con esenzione Imu

I terreni edificabili che abbinoo ricevato un missione provinciale, forte anche dell'insegnaupiano integrato d'intervento» con l'initiazione di una serviti perpettu di uso pubblico, sia dei
l'asservinento, sempre a uso pubblico, sia dei
parcheggi intervati de del sovrastante porties.

(assurenta Corte di cassazione nella sentenza
a, 5992/2015), soservano i judicip pratinelali,
to, sono esenti da lunu; il cincolo urbanistico,
che il presupposto di imposta per le arce urbane
eliquiti, preclude quelle forme di trasformazione
el limitato dagli articoli 1 e 2 del dige, n. 50/19/2

ne di una seccitiu perpetua di una pubblico e il caserrimento, sempre a usa pubblico, sia dei proreleggi intervati che del socrendanti protticaingitti, precluda puelle forme di trusformazione del ausolo che siano riconducibili alla nazione
tecnica di eliferziane. Lo ha stabilitio a sezione
tecnica di differziane. Lo ha stabilitio a sezione
tecnica di differziane anella sottana n. 5270217.
Controllo di la contrata di contrata della contrata di contrata di provinciale di Berguno nella sottana n. 5270217.
Controllo di la contrata di contra

missime provinciale, forte anche dell'insegnamento recente della Cassazione, ha accolto Il ricorso annallando l'atto impositivo, chaegena la la Suprema Corte di cassazione nella sentenza a.399/2/2013», osservano i giudici provinciali, che il presupposto di imposta per la crea arbane dell'accompanio di consultato della consultato di ai stervai edificabiliti, intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espresa pretisione degli strumenti urbanistici, la reritio, cembro armai superato quell'orientamento della Cassazione che rieneva che un terveno insiste una certa consione edificatoria, chiarrado, ineces, che l'utilizzo pubblicistica dell'arrano, annallo gia potezzialità edificatoria, distradi provinciali aggiungono che uel caso in cal l'urva sia statu cincolta contextumente con un consiste di consiste contextumente con un consiste della consiste contextumente con un consiste della consiste contextumente con stature pubbliche, parcheggio pubblica ecc) la classificazione del sualo che sono ricundicibili dala nazione tenesi di edificazione, rendento inapplicabile il tributa.

Bentio Fucco

#### LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

è stato poi convenuto, tra le stesse par ti, con specifico riguardo alle porzion dell'area messa a disposizione dal pri vato (sub. 9 e sub.2), rispettivamente l'asservimento a uso pubblico di par cheggi internati e assoggettamento a use pubblico di porticato.

parathetic presents and present presen

La questione controversa é se il viscolo di destinazione urbanistica, generale o specifica e convenzionale, sottraga l'arena al regine fiscale dei sasol el dificabili, si fini dell'Ici e dell'Irna. Va premesso che un'aren destinata a uso pubblico è sottoposta a un vincolo di destinazione che predude si privati tutte quelle transformazioni del suelo che seson riconducibili alla norione tecnica di edificazione.

In area con tali caratteristiche non può serre qualificata come fabbricabile, i sensi del digs n. 504 del 1992, art. comma2, e, quandi, il possesso della tessa non può essere considerato prepaposto dell'imposta commade in dicussione (Cass. Sez. V 25:03:201 S, n. 992; 21:04-2011 n. 9196; 24:102:008 2992; 21:04-2011 n. 9196; 24:102:008 25:25:72.

Insegna la Suprema Corte che il p supposto di imposta per le aree urba è limitato dagli art.1-2 diga n.504' ai otemeni fabbricabilio, intendende per tali quelli destinati alla edificazio per esponsa previsione degli simunoni urbanistici ovvero, quale crittero memmente suppotevo, in base alle effettive possibilità de difficiazione. Il caso in cui la zono i concentiamente vincolata a un talizzone nettamente pubbliciotico (verta pubblipubblicane.) La productione, prachaggio un vincolo di destinazione che predude ai privati tatte quelle forme di tractiomazione del suolo che sono riconducibilità di la discolare con di caso di concione di predictiva di concione di productiva di concione di suolo che sono riconducibili alla nuisone tesno di estilitica predictiva di concione di predictiva di concione di productiva di concione di suolo che sono riconducibili alla nuisone tesno di efficiazione (m. aggiorento): Caso. 1400/2007 n. 1997, 2011/2006 n.24885)

ItaliaOgg

base alle previsioni degli strumenti urbanistici fosse tassabile. La Commissione provinciale, forte anche dell' insegnamento recente della Cassazione, ha accolto il ricorso annullando l' atto impositivo. «Insegna la Suprema Corte di cassazione nella sentenza n.5992/2015», osservano i giudici provinciali, che il presupposto di imposta per le aree urbane è limitato dagli articoli 1 e 2 del dlgs n.504/92 ai «terreni edificabili», intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici. In verità, sembra ormai superato quell' orientamento della Cassazione che riteneva che un terreno inserito nel Piano regolatore generale avesse insita una certa vocazione edificatoria, chiarendo, invece, che l' utilizzo pubblicistico dell' area, ne annulli ogni potenzialità edificatoria. I giudici provinciali aggiungono che nel caso in cui l' area sia stata vincolata concretamente con un utilizzo pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, rendendo inapplicabile il tributo.

Benito Fuoco [omissis] Con atto in data 2 marzo 2011 è stato poi convenuto, tra le stesse parti, con specifico riguardo alle porzioni dell' area messa a disposizione dal privato (sub. 9 e sub.2), rispettivamente, l' asservimento a uso pubblico di parcheggi interrati e assoggettamento a uso pubblico

<-- Segue

#### Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

di porticato.

In relazione a tale situazione di fatto, mentre la società ricorrente rivendica l' esenzione Imu in base alla «servitù di uso pubblico» e alla conseguente in configurabilità della pertinenza, il comune fa valere l' assoggettabilità all' imposta delle stesse aree richiamando quella giurisprudenza di merito che, escludendo la configurabilità di un diritto reale nel caso di servitù di uso pubblico, qualifica l' area assoggettata alla stessa servitù come «area edificabile» in base alle previsioni degli strumenti urbanistici (art.2, lett. b, dlgs n.504/92) e perciò identifica nel proprietario dell' immobile il oggetto passivo dell' imposta (art.3 dlgs cit.).

La questione controversa è se il vincolo di destinazione urbanistica, generale o specifica e convenzionale, sottragga l' area al regine fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell' lci e dell' lmu.

Va premesso che un' area destinata a uso pubblico è sottoposta a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

Un' area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del dlgs n. 504 del 1992, art.

I, comma2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell' imposta comunale in discussione (Cass. Sez. V 25/03/20I 5, n.

5992; 21/04/2011 n. 9196; 24/10/2008 n. 25672).

Insegna la Suprema Corte che il presupposto di imposta per le aree urbane è limitato dagli artt.l-2 dlgs n.504/92 ai «terreni fabbricabili», intendendosi per tali quelli destinati alla edificazione per espressa previsione degli strumenti urbanistici ovvero, quale criterio meramente suppletivo, in base alle effettive possibilità di edificazione.

Nel caso in cui la zona o l' area sia stata concretamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, parcheggio pubblico ecc.), la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione (in argomento: Cass. 14/06/2007 n.

13917, 20/11/2006 n.24585) In conclusione, il ricorso va accolto.

()